

# COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di FOGGIA)



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 11/03/2024

OGGETTO: Presa d'atto nomina legale di fiducia - RGNR 7229.2020 e 1271/21 R.G.  
G.I.P..

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di Marzo alle ore 11:50, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica politica	Presente	Assente
BOVE PIETRO	Sindaco	X	
MARUOTTI MARIA	Vice Sindaco		X
RUSSO ALESSANDRO	Assessore	X	

---

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella CLEMENTE.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Premesso che il Sig. N.L. ex amministratore comunale, in carica in questo Comune dal 26 Maggio 2019 al 24 Dicembre 2020, ha comunicato con nota prot. n. 2247 del 01/03/2024 di aver ricevuto notizia di un procedimento a suo carico, Tribunale di Foggia n. 1271/2021 R.G. G.I.P., e la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'Avvocato Mario Aiezza del Foro di Foggia;

Visto l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: “5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”;

Considerato

- che tale recente disposizione ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legate all'esercizio del loro mandato;
- che il prevalente insegnamento della giurisprudenza è favorevole alla rimborsabilità ex post delle spese legali, anche qualora la scelta del legale incaricato della difesa non sia stata sottoposta al previo assenso dell'Ente, in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (cfr. Corte Conti sez. contr. Veneto 07.11.2013 n. 334/2013/PAR e la giurisprudenza ivi richiamata: Corte dei Conti, sez. controllo Sardegna n. 2/2006; TAR Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997 n. 108; Tar Venezia, 1505 del 05/10/1999; Cass. Sez. Lav. N. 23904/2007);

Vista la deliberazione 18/12/2015 n. 470 della Corte dei Conti, sez. reg. Contr. Lombardia, che con riferimento alla portata dell'espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui al novellato art. 86 TUEL, ha chiarito che il vincolo si deve intendere parametrato alle spese di funzionamento dell'ente locale, come risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio;

Ritenuto dover, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, sussistendone le motivazioni;

Preso atto che l'ex amministratore comunale coinvolto nel procedimento in parola con la suddetta nota ha comunicato a questo Ente il nome del proprio difensore di fiducia, al fine di verificare la condivisione sulla nomina dello stesso;

Rilevato che l'Ente ha attivato la polizza assicurativa per la tutela legale in favore dei

dipendenti e degli amministratori;

Visto il D.Lgs.nr.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e l'attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di prendere atto della nomina del legale di fiducia prescelto dall'ex amministratore L.N. per il procedimento penale a suo carico n. 1271/2021 R.G. G.I.P., avviato dal Tribunale di Foggia, individuato nell'Avv. Mario Aiezza del Foro di Foggia;
2. Di subordinare, a termini della vigente normativa, la refusione delle spese legali alle condizioni previste dall'art. 86 comma 5 del TUEL;
3. Di procedere a norma di legge alla conseguente comunicazione al Broker assicurativo per quanto di competenza;
4. Di demandare i successivi adempimenti al Responsabile del 1° Settore;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 Tuel 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to Pietro BOVE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Antonella CLEMENTE

---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio  
F.to DINISI ORONZO

PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio  
F.to DINISI ORONZO

---

Pubblicazione. n.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000.

S. Agata di Puglia li 19/03/2024

Il Responsabile del servizio  
F.to A.IUSPA

---

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del servizio  
A.IUSPA

S.Agata di Puglia li 19/03/2024

---

**INVIO DELLA DELIBERAZIONE**

**La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 2773 del 19/03/2024**

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2024

( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia li 11/03/2024

Il Responsabile del servizio  
F.to A.IUSPA